2025/1728

11.8.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1728 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le procedure di rilascio o di compilazione delle prove dell'origine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ([1]), in particolare l'articolo 66, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il 7 dicembre 2023, in occasione della sua 16ª riunione, il comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («comitato misto») ha adottato la decisione n. 1/2023 ([2]), relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («la convenzione PEM»). Tale decisione è entrata in vigore il 1º gennaio 2025.

(2) In occasione della sua 17ª riunione, tenutasi il 12 dicembre 2024, il comitato misto ha adottato la decisione n. 2/2024 ([3]) che modifica la decisione n. 1/2023 al fine di includere disposizioni transitorie in relazione alle modifiche della convenzione PEM che dovevano essere applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2025.

(3) Le disposizioni transitorie sono applicabili per un periodo di un anno a decorrere dal 1º gennaio 2025 e prevedono l'applicazione delle norme di origine della convenzione PEM, nella sua versione originale ([4]), e delle norme di origine della convenzione PEM, modificata dalla decisione n. 1/2023.

(4) Queste due serie di norme sono applicabili in parallelo, creando così due zone distinte di cumulo. Al fine di consentire all'esportatore di determinare il carattere originario delle merci per i materiali che soddisfano entrambi gli insiemi di norme di origine, il fornitore dovrebbe pertanto indicare il quadro giuridico utilizzato per determinare l'origine delle merci nella dichiarazione del fornitore. È opportuno modificare di conseguenza la dichiarazione del fornitore di cui agli allegati da 22-15 a 22-18 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ([5]).

(5) A norma dell'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, i fornitori possono fornire la dichiarazione in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci, e a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento, la dichiarazione a lungo termine del fornitore deve essere compilata per le spedizioni inviate durante un periodo di tempo che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio della dichiarazione o posteriore a 6 mesi dopo tale data. Al fine di utilizzare le dichiarazioni del fornitore rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento per le scorte di materiali costituite dopo il 1º gennaio 2025, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione n. 2/2024.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

([1]) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.

([2]) Decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L, 2024/390, 19.2.2024,ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj).

([3]) Decisione n. 2/2024 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 12 dicembre 2024, che modifica la decisione n. 1/2023 del comitato misto al fine di includere disposizioni transitorie in relazione alle modifiche della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2025 (GU L, 2025/17, 9.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/17/oj).

([4]) GU L 54 del 26.2.2013.

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

1) L'articolo 61 è così modificato:

a) al paragrafo 1 *bis*, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l'origine delle merci. Per le dichiarazioni del fornitore compilate fino al 31 dicembre 2025, nel caso in cui tale quadro giuridico non sia precisato, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore faccia riferimento alle norme di origine della convenzione PEM, nella sua versione originale, ai fini della determinazione dell'origine delle merci.»;

b) il paragrafo 1 *ter* è sostituito dal seguente:

«1 *ter*. Ai fini degli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, l'esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alle norme di origine della convenzione PEM, modificata dalla decisione del comitato misto n. 1/2023 (*), se le dichiarazioni del fornitore indicano il carattere originario conformemente alle norme di origine della convenzione PEM, nella sua versione originale, per i prodotti classificati nei capitoli 1, 3, 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato.

L'esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano soddisfatte le condizioni per il cumulo e per il rilascio o la compilazione di una prova di origine conformemente a uno specifico insieme di norme di origine.

(*) Decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj).»;

2) l'articolo 62 è così modificato:

a) al paragrafo 1 *bis*, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l'origine delle merci. Per le dichiarazioni del fornitore compilate fino al 31 dicembre 2025, nel caso in cui tale quadro giuridico non sia precisato, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore faccia riferimento alle norme di origine della convenzione PEM, nella sua versione originale, ai fini della determinazione dell'origine delle merci.»;

b) il paragrafo 1 *ter* è sostituito dal seguente:

«1 *ter*. Ai fini degli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, l'esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alla convenzione PEM, modificata dalla decisione n. 1/2023, se le dichiarazioni del fornitore indicano il carattere originario conformemente alle norme di origine della convenzione PEM, nella sua versione originale, per i prodotti classificati nei capitoli 1, 3, 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato.

L'esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano soddisfatte le condizioni per il cumulo e per il rilascio o la compilazione di una prova di origine conformemente a uno specifico insieme di norme di origine.»;

3) gli allegati da 22-15 a 22-18 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati da 22-15 a 22-18 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 sono modificati come segue:

1) all'allegato 22-15, la nota a piè di pagina (3) è sostituita dalla seguente:

«(3) Paese, gruppo di paesi o territorio interessato. Se l'origine preferenziale di un prodotto da un paese, gruppo di paesi o territorio può essere acquisita conformemente a più di una norma di origine, i fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l'origine delle merci.

Nel caso un paese, gruppo di paesi o territorio sia parte contraente della convenzione PEM e non sia precisato un quadro giuridico, si considera automaticamente che le dichiarazioni del fornitore compilate fino al 31 dicembre 2025 facciano riferimento alle norme di origine della convenzione PEM, nella sua versione originale, ai fini della determinazione dell'origine delle merci.»;

2) all'allegato 22-16, la nota a piè di pagina (5) è sostituita dalla seguente:

«(5) Paese, gruppo di paesi o territorio interessato. Se l'origine preferenziale di un prodotto da un paese, gruppo di paesi o territorio può essere acquisita conformemente a più di una norma di origine, i fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l'origine delle merci.

Nel caso un paese, gruppo di paesi o territorio sia parte contraente della convenzione PEM e non sia precisato un quadro giuridico, si considera automaticamente che le dichiarazioni del fornitore compilate fino al 31 dicembre 2025 facciano riferimento alle norme di origine della convenzione PEM, nella sua versione originale, ai fini della determinazione dell'origine delle merci.»;

3) all'allegato 22-17, la nota a piè di pagina (5) è sostituita dalla seguente:

«(5) Da compilare se necessario. Paese, gruppo di paesi o territorio interessato. Se l'origine preferenziale di un prodotto da un paese, gruppo di paesi o territorio può essere acquisita conformemente a più di una norma di origine, i fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l'origine delle merci.

Nel caso un paese, gruppo di paesi o territorio sia parte contraente della convenzione PEM e non sia precisato un quadro giuridico, si considera automaticamente che le dichiarazioni del fornitore compilate fino al 31 dicembre 2025 facciano riferimento alle norme di origine della convenzione PEM, nella sua versione originale, ai fini della determinazione dell'origine delle merci.»;

4) all'allegato 22-18, la nota a piè di pagina (6) è sostituita dalla seguente:

«(6) Da compilare se necessario. Paese, gruppo di paesi o territorio interessato. Se l'origine preferenziale di un prodotto da un paese, gruppo di paesi o territorio può essere acquisita conformemente a più di una norma di origine, i fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l'origine delle merci.

Nel caso un paese, gruppo di paesi o territorio sia parte contraente della convenzione PEM e non sia precisato un quadro giuridico, si considera automaticamente che le dichiarazioni del fornitore compilate fino al 31 dicembre 2025 facciano riferimento alle norme di origine della convenzione PEM, nella sua versione originale, ai fini della determinazione dell'origine delle merci.».